



APPALTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE
ALLE UTENZE DELLA GESTIONE CALORE
DAL 01/10/2017 AL 30/09/2019

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico in data 05/06/2017

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO	3
ART. 3 – QUANTITA' DA FORNIRE.....	3
ART. 4 – STRUTTURA DEL PREZZO E CONDIZIONI DI FORNITURA	4
4.1 – GENERALITA'.....	4
4.2 – COSTI DI APPROVVIGIONAMENTO “P1”.....	4
4.3 – SCONTO.....	5
4.4 – ALTRE COMPONENTI DI COSTO “P2”.....	5
4.5 – COSTI DEI SERVIZI DI RETE “P3”.....	5
4.6 – ACCISE, IMPOSTE E ADDIZIONALI.....	5
4.7 – VARIABILITA' DEI PREZZI.....	6
4.8 – ONERI PER LA SICUREZZA E COSTO DEL PERSONALE	6
4.9 – ALTRE CONDIZIONI DI FORNITURA.....	6
4.10 – GARANZIE	6
ART. 5 – PREZZO UNITARIO A BASE DI GARA E PREZZO CONTRATTUALE	7
5.1 – PREZZO UNITARIO A BASE DI GARA	7
5.2 – PREZZO CONTRATTUALE.....	7
ART. 6 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO	7
ART. 7 – SUBAPPALTO	8
ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	8
ART. 9 – REPORTISTICA E ASSISTENZA	9
ART. 10 – PENALI, INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO	10
10.1 – PENALI.....	10
10.2 – INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
10.3 – RECESSO.....	11
ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	11
ART. 12 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.....	12
ART. 13 – FORO COMPETENTE.....	13
ART. 14 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI.....	13
ART. 15 – CODICE ETICO	13
ART. 16 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI	13

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di gas naturale, sul mercato libero, da rendersi in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari, alle utenze di tutti gli edifici e strutture, di cui all'elenco allegato al presente capitolato speciale d'appalto (Allegato 1), per le quali la gestione calore e/o il servizio energia è fornito dalla società pubblica "SISAM SERVIZI S.R.L. Società a Responsabilità Limitata con Socio unico" (in breve SISAM SERVIZI SRL), che assume la veste di stazione appaltante. La ditta aggiudicataria deve altresì assicurare, in relazione alla fornitura oggetto dell'appalto:

- gestione pratiche per nuovi allacciamenti, chiusura/dismissione punti di riconsegna esistenti, volture, spostamenti di gruppi di misura, ecc.;
- reportistica dei consumi tramite personale specializzato e qualificato.

Il gas naturale da fornire si intende inequivocabilmente "gas metano" prelevato dalla rete nazionale di distribuzione.

Tutte le utenze indicate nell'Allegato 1 sono attualmente servite da un fornitore del mercato libero.

ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha durata di 24 (ventiquattro) mesi dall'attivazione della fornitura prevista per il 01/10/2017, e comunque terminerà il 30/09/2019. Non è ammesso il rinnovo. E' invece prevista la possibilità di proroga tecnica temporanea della durata massima di 2 (due) mesi, al termine del rapporto contrattuale ed alle stesse condizioni contrattuali in essere, esclusivamente per consentire alla stazione appaltante di completare la procedura per l'affidamento del nuovo contratto di fornitura.

ART. 3 – QUANTITA' DA FORNIRE

L'ammontare della fornitura di gas naturale, per l'intero periodo contrattuale di 24 mesi, è previsto in presunti complessivi standard metri cubi Smc 700.000.

Il profilo di consumo della stazione appaltante, in relazione ai diversi punti di riconsegna, è indicato nella tabella allegata (Allegato 1).

Le quantità complessive sopra riportate sono da considerarsi indicative e non impegnano quindi SISAM SERVIZI SRL in alcun modo, potendo le stesse, in rapporto all'andamento dei consumi, all'andamento meteorologico ed all'apertura/chiusura/modifica di punti di riconsegna, subire un incremento o un decremento. Il numero e la tipologia dei punti di riconsegna possono subire variazioni in aumento o in diminuzione nel periodo di vigenza del contratto in relazione alle scelte gestionali ed ai livelli di attività della stazione appaltante, la quale potrà aggiungere ulteriori punti di riconsegna intestati o da intestare anche ad altre società del gruppo SISAM (e in tal caso verrà stipulato uno specifico e diverso contratto di fornitura ma alle stesse condizioni contrattuali).

Al mancato raggiungimento e/o superamento delle quantità sopraindicate o alle variazioni del numero e della tipologia dei punti di riconsegna, nulla è dovuto a titolo di compenso, indennizzo o risarcimento oltre a quanto pattuito e previsto nel presente capitolato, dovendo il fornitore comunque fornire alle medesime condizioni contrattuali derivanti dall'aggiudicazione una quantità di gas naturale che consenta di soddisfare integralmente, per tutta la durata del contratto, le necessità di tutte le utenze oggetto della fornitura. Ogni eventuale nuova utenza deve pertanto essere inserita tra quelle servite dal fornitore alle stesse condizioni previste dal contratto d'appalto.

Non è ammessa alcuna penale e/o risarcimento e/o costo aggiuntivo in caso di scostamento dal profilo di consumo, di variazione dalle quantità stimate in fase di gara o di modifica del numero e della tipologia dei punti di riconsegna.

ART. 4 – STRUTTURA DEL PREZZO E CONDIZIONI DI FORNITURA

4.1 – GENERALITA'

Ai volumi di gas naturale prelevati dai punti di riconsegna oggetto della presente fornitura, viene applicato il prezzo contrattuale **Pcontr** che si intende composto dai costi di approvvigionamento **P materia prima gas** (oggetto della gara e dettagliati ai punti 4.2 e 4.3), dalle altre componenti di costo **P2** (dettagliate al punto 4.4) e dai costi dei servizi di rete **P3** (dettagliati al punto 4.5), e precisamente:

$$\mathbf{P_{contr} = (P \text{ materia prima gas}) + P2 + P3}$$

In sede di gara il prezzo del gas, riferito al periodo oggetto di fornitura, è determinato dalla seguente formula:

$$\mathbf{P \text{ materia prima gas} = P1 - \text{SCONTO}}$$

dove:

P1 = PFOR,t + SPREAD = costi di approvvigionamento di cui al successivo punto 4.2 - di cui il parametro PFOR,t è variabile trimestralmente secondo le disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI), mentre il parametro SPREAD è fisso ed invariabile per tutto il periodo contrattuale definito.

SCONTO = ribasso offerto dal concorrente, riferito al prezzo P1, di cui al successivo punto 4.3.

Il prezzo di vendita (P materia prima Gas) si considera con formula MONOMIA.

Al prezzo di cui sopra, risultante dall'esito della gara, sono aggiunte le seguenti componenti:

P2 = $\phi + S_D + CV_{FG} + CRV_I + CRV_{OS} + CRV_{BL} + QOA$ = corrispettivi unitari variabili di cui al successivo punto 4.4 – definiti dall'AEEGSI e che si sommano al prezzo unitario offerto in sede di gara.

P3 = servizi di rete e oneri = costi dei servizi di rete di cui al successivo punto 4.5 – definiti dall'AEEGSI e che si sommano al prezzo unitario offerto in sede di gara.

I corrispettivi di vendita e di rete si intendono riferiti ad un gas naturale fornito con potere calorifico superiore (PCS) convenzionale pari a 0,03810 GJ/Smc e sono suscettibili di aggiornamento nei modi e tempi previsti dall'AEEGSI, utilizzando il valore relativo all'impianto di distribuzione cui è connesso il punto di fornitura, secondo le disposizioni del TIVG1. Si assumono come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal Trasportatore (gestore della rete nazionale dei metanodotti). E' facoltà delle parti accertarsi che il PCS mensile attribuito a SISAM SERVIZI SRL sia rappresentativo del gas messo a disposizione ed eventualmente richiedere la verifica in contraddittorio con il Trasportatore.

4.2 – COSTI DI APPROVVIGIONAMENTO "P1"

Il prezzo **P1** è dato dalla somma delle componenti **PFOR,t** (a copertura dei costi di approvvigionamento) e **SPREAD** (spread posto a base d'asta).

$$\mathbf{P1 = PFOR,t + SPREAD}$$

PFOR,t: espresso in €/Smc, è l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, pari alla media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub TTF, rilevate da ICIS-Heren con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo.

SPREAD è lo spread, espresso in €/Smc, posto a base d'asta (specificato al successivo art. 5.1).

Per la componente PFOR,t si applicano le condizioni economiche definite dall'AEEGSI ai sensi della Delibera ARG/gas 64/09 (TIVG) - e successive modifiche - e gli aggiornamenti sono pubblicati trimestralmente dalla stessa AEEGSI.

Resta inteso che nel prezzo unitario offerto in sede di gara sono inoltre già inclusi gli oneri per la predisposizione di tutte le operazioni tecniche ed amministrative conseguenti e necessarie al subentro nei contratti di fornitura e ogni altro onere non espressamente indicato.

Inoltre nessuna altra voce di costo può essere aggiunta, ancorché non esplicitamente sopra specificata, per prestazioni che siano necessarie alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione della fornitura appaltata secondo le regole dell'arte, ad eccezione dei costi dettagliati ai successivi punti 4.4, 4.5, 4.6.

4.3 – SCONTO

E' il ribasso, riferito al prezzo P1, espresso in €/Smc (con cinque cifre decimali) da offrirsi in sede di gara ed è fisso ed invariabile per tutto il periodo contrattuale.

4.4 – ALTRE COMPONENTI DI COSTO “P2”

La componente di costo P2 si intende formata dalla somma delle seguenti componenti di costo:

componenti tariffarie

Φ di cui alla deliberazione 514/2013 dell'AEEGSI e s.m.i.;

SD di cui alla deliberazione n. 29/11 dell'AEEGSI e s.m.i

corrispettivi unitari variabili

CVFG di cui alla deliberazione n. 92/08 dell'AEEGSI e s.m.i

CRVI di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'AEEGSI e s.m.i

CRVOS di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'AEEGSI e s.m.i

CRVBL di cui alla deliberazione n. 60/15 dell'AEEGSI e s.m.i

Detti costi, nella misura stabilita dall'AEEGSI per il mercato libero e dalle competenti autorità, sono anticipati dal fornitore e riportati, senza maggiorazioni, in fattura alla stazione appaltante.

Si intende espressamente esclusa l'applicazione delle componenti QVD, QTint, QTPSV, QTMCV, GRAD, CCR e CPR tipiche del mercato di tutela.

La componente di costo P2 si intende aggiuntiva rispetto all'offerta economica del concorrente.

4.5 – COSTI DEI SERVIZI DI RETE “P3”

Tali corrispettivi prevedono l'applicazione in fattura di importi pari a tutti i costi sostenuti dal Distributore relativi al Trasporto e Gestione del Contatore e agli Oneri di Sistema (t1, t2, t3, GS, RE, RS, UG1, UG2, UG3), come previsto dalla normativa vigente.

Detti costi, nella misura stabilita dall'AEEGSI per il mercato libero e dalle competenti autorità, sono anticipati dal fornitore e riportati, senza maggiorazioni, in fattura alla stazione appaltante.

E' espressamente esclusa l'applicazione della componente di trasporto QT_i, tipica del mercato di tutela.

La componente di costo P3 si intende aggiuntiva rispetto all'offerta economica del concorrente.

4.6 – ACCISE, IMPOSTE E ADDIZIONALI

Al prezzo $P_{contr} = [(P1 - SCONTO) + P2 + P3]$ vanno aggiunti inoltre i seguenti costi: IVA, imposte, tasse, accise e addizionali previste dalla normativa vigente applicabili al contratto o alla somministrazione di gas naturale, pur se versati dal fornitore nella propria qualità di sostituto di imposta. Eventuali accise, imposte, addizionali, ecc. agevolate in base alla tipologia di edificio servita o di particolare utilizzo del gas naturale, vengono analizzate dopo la stipula del contratto tra stazione appaltante e fornitore.

4.7 – VARIABILITA' DEI PREZZI

Il prezzo unitario contrattuale si intende variabile, per tutto il periodo contrattuale, solamente con le modalità di calcolo specificate ai precedenti punti 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6.

I corrispettivi precedentemente esposti si intendono comprensivi di ogni altro onere o spesa non espressamente indicati.

Non è ammessa alcuna variazione di prezzo in caso di scostamento dal profilo di consumo e dalle quantità stimate in fase di gara, nonché in presenza di supero della Capacità Giornaliera contrattualmente impegnata.

4.8 – ONERI PER LA SICUREZZA E COSTO DEL PERSONALE

Per la specificità del presente appalto (sola fornitura di gas naturale) non sono previsti rischi da interferenze, non è da elaborare il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) e conseguentemente i connessi oneri per la sicurezza determinati dalla stazione appaltante sono pari a zero.

I prezzi offerti dal fornitore si intendono invece comprensivi dei “costi di sicurezza aziendali”, definibili come oneri aziendali della sicurezza correlati all'esecuzione della fornitura, che devono essere quantificati ed indicati dal singolo concorrente nella propria offerta economica con specifico riferimento alla propria specifica organizzazione aziendale.

La stazione appaltante, per la specificità del presente appalto (sola fornitura di gas naturale), non determina a priori il costo complessivo del personale, che deve invece essere valutato dal concorrente sulla base della propria organizzazione, dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ed indicato nella propria offerta economica. Detto costo si intende compreso nel prezzo offerto.

4.9 – ALTRE CONDIZIONI DI FORNITURA

L'appaltatore fornirà il gas naturale con continuità, salvo casi di forza maggiore, considerando che gli edifici e le strutture gestite da SISAM SERVIZI SRL sono tutti edifici pubblici e pertanto la fornitura è da considerarsi non interrompibile. In ogni caso vale quanto stabilito dal vigente “Testo Integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia e gas” dell'AEEGSI in merito agli indennizzi automatici ai clienti finali. Ogni eventuale nuova utenza di SISAM SERVIZI SRL deve essere aggiunta a quelle già servite dal fornitore ed alle più recenti condizioni del contratto in essere. Tutte le incombenze di carattere tecnico/amministrativo conseguenti alle nuove utenze, ai subentri, agli spostamenti di gruppi di misura sono ad esclusivo carico del fornitore, senza oneri per SISAM SERVIZI SRL ad eccezione di quelli addebitati dal distributore che sono anticipati dal fornitore e riportati, senza maggiorazioni, in fattura alla stazione appaltante.

L'adeguamento alle sopravvenute direttive dell'AEEGSI è automatico: conseguentemente la stazione appaltante accetterà modificazioni del sistema dei corrispettivi, per tutta la durata del contratto, solo ed esclusivamente se questi saranno esplicitamente stabiliti dall'AEEGSI.

4.10 – GARANZIE

Prima della sottoscrizione del contratto o comunque dell'inizio della fornitura, l'appaltatore è tenuto a costituire la garanzia definitiva ai sensi e con le modalità riportate nell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

SISAM SERVIZI SRL non rilascia in nessun caso alcuna garanzia bancaria e/o fideiussione e/o garanzia equivalente in favore del fornitore.

ART. 5 – PREZZO UNITARIO A BASE DI GARA E PREZZO CONTRATTUALE

5.1 – PREZZO UNITARIO A BASE DI GARA

Il prezzo unitario **P1** che viene posto a base di gara è il seguente:

$$P1 = 0,244038 \text{ €/Smc}$$

Esso è calcolato come prezzo al II° trimestre 2017 per l'ambito nord orientale e nello specifico:

$$P1 = PFOR,t + SPREAD$$

$$PFOR,t = 0,189038 \text{ €/Smc (variabile trimestralmente)}$$

$$SPREAD \text{ (a base d'asta)} = 0,055000 \text{ €/Smc (fisso)}$$

Il prezzo P1 varia trimestralmente al variare delle componenti che lo compongono, come dettagliato al precedente art. 4.

Conseguentemente l'importo complessivo posto a base di gara, per la sola vendita, ammonta ad € 170.826,60 (per 2 anni di fornitura).

5.2 – PREZZO CONTRATTUALE

Il prezzo contrattuale **Pcontr** è il seguente:

$$P_{\text{contr}} = [P1 - \text{Sconto}] + P2 + P3$$

dove:

- **P1** : è il prezzo unitario a base di gara, di cui ai precedenti paragrafi 4.2 e 5.1, che varia trimestralmente e che comprende le componenti dettagliate al precedente paragrafo 4.2;
- **Sconto** : è il ribasso, espresso in €/Smc con 5 cifre decimali, offerto dal concorrente in sede di gara: esso resta fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto;
- **P2 + P3** : sono i prezzi delle componenti di costo aggiuntivo, variabili in base alle disposizioni dell'AEEGSI e dalle competenti autorità, e dettagliate ai precedenti paragrafi 4.4 e 4.5.

Infine si aggiungono imposte, tasse, accise, addizionali ed IVA così come previste dalla normativa vigente.

ART. 6 – MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto viene aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, mediante offerta a prezzi unitari, al concorrente che avrà formulato l'offerta economica più bassa (e quindi lo Sconto maggiore) per l'intero periodo contrattuale 01/10/2017 – 30/09/2019.

L'offerta economica complessiva è desunta dall'importo ottenuto moltiplicando il consumo stimato e prefissato dalla stazione appaltante per il prezzo unitario **P materia prima gas = P1 – SCONTO**, dove P1 è prefissato dalla stazione appaltante (ancorché successivamente variabile trimestralmente) e lo SCONTO è quello offerto dal concorrente in fase di gara.

In considerazione della specifica tipologia di appalto, con quantità presunte espresse in Smc pre-determinate dalla stazione appaltante, lo sconto indicato dal concorrente rappresenta l'elemento fondamentale e vincolante dell'offerta economica e deve essere indicato in cifre ed in lettere.

Prima di definire la graduatoria la stazione appaltante effettua la verifica dei calcoli (moltiplicazioni e somme) utilizzando lo sconto offerto (espresso in lettere in euro al metro cubo) e correggendo, se del caso, i corrispettivi parziali, il corrispettivo totale ed il ribasso generale finale.

L'aggiudicazione avviene in favore del concorrente che avrà offerto il ribasso generale finale maggiore, eventualmente rettificato dalla stazione appaltante per errori di calcolo come sopra dettagliato e fatta salva l'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta.

Il contratto viene stipulato a misura dall'aggiudicatario e dal legale rappresentante di SISAM SERVIZI SRL mediante scrittura privata, come ammesso dall'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula.

ART. 7 – SUBAPPALTO

Per il subappalto si applica l'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016. In particolare la quota parte subappaltabile non può eccedere il 30% dell'importo complessivo del contratto. La stazione appaltante non provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016. Il fornitore può subappaltare parti della fornitura solo se indicato espressamente in sede di gara; richieste di subappalto diverse ed ulteriori non sono autorizzate dalla stazione appaltante. In ogni caso il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della stazione appaltante.

ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

SISAM SERVIZI SRL corrisponderà mensilmente al fornitore, a fronte del gas naturale fornito e dei connessi servizi resi, il "prezzo contrattuale" con cui è stata aggiudicata la fornitura (rivisto trimestralmente in base a quanto disposto dai precedenti artt. 4-5) moltiplicato per il numero di Smc contabilizzati nel periodo, come risultanti dai dati resi disponibili dal Distributore (gestore della rete locale di distribuzione su cui insiste il punto di riconsegna), secondo una delle due seguenti modalità:

- a) gas effettivamente fornito, in base alle letture mensili, evidenziando i consumi effettivi del periodo;
- b) acconto mensile, nei casi specifici in cui non è disponibile una lettura mensile e si rende necessaria una fatturazione di tipo previsionale, come da normativa AEEGSI; in ogni caso il fornitore deve accettare i dati eventualmente forniti in autolettura dalla stazione appaltante secondo format e tempistiche da concordare tra le parti.

Nel periodo maggio-settembre è ammissibile, da parte del fornitore, modificare la periodicità della fatturazione oppure proseguire con la fatturazione mensile ordinaria.

Si assumono come validi i dati di misura che il Distributore provvederà a riportare in appositi verbali che faranno stato tra le parti fintanto che non sarà accertata una loro erroneità e che avranno valenza fiscale.

La fatturazione viene espressa in Euro/Smc oppure Euro/MWh, a scelta del fornitore. In ciascuno dei casi viene adottato per la determinazione del prezzo unitario mensilmente da fatturare il coefficiente di conversione pari al potere calorifico in GJ/Smc pari a 0,03852 GJ/Smc con le specifiche indicate al precedente art. 4.1.

La fornitura ed il mantenimento della taratura periodica della strumentazione di misura è di competenza del Distributore: eventuali costi addebitati dal Distributore al fornitore per operazioni sul contatore sono considerati costi "passanti" e quindi successivamente riportati in fattura alla stazione appaltante, senza maggiorazioni. In caso di contestazioni relative alla misura, SISAM SERVIZI SRL ne darà comunicazione al fornitore che si farà carico di attivare le necessarie verifiche nei confronti del Distributore. Gli eventuali errori di misura derivanti da qualsiasi causa, sia in eccesso che in difetto, danno luogo al conguaglio degli importi erroneamente fatturati relativamente al periodo per il quale l'errore sia effettivamente sussistito, restando inteso che non verranno comunque corrisposti interessi sugli eventuali conguagli.

Il fornitore deve presentare una fattura unica per tutti i punti di riconsegna, suddivisa per utenze (come evidenziate nell'Allegato 1) con annessa aggregazione dei dati per centri di costo (stabiliti in fase successiva all'aggiudicazione e che a titolo puramente esemplificativo coincidono con i territori dei singoli Comuni serviti), che SISAM SERVIZI SRL deve saldare entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento, anche a mezzo PEC, previa verifica della regolarità contributiva del fornitore.

Nel caso di pagamenti di importo superiore a diecimila euro, la stazione appaltante, prima di effettuare il pagamento a favore del fornitore, provvede a una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso il competente agente della riscossione. Nel caso quest'ultimo comunichi la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila euro, la stazione appaltante non procede al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato, per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del DPR 602/1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, la stazione appaltante procede al pagamento delle somme spettanti al fornitore.

In caso di ritardo nei pagamenti, tenuto conto della finalità di servizio pubblico degli edifici e delle strutture ricomprese nella fornitura, il fornitore non può sospendere la fornitura o richiedere la risoluzione del contratto, avendo diritto alla corresponsione degli interessi per ritardi nei pagamenti in misura conforme a legge, e dunque conformemente al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.

La valutazione degli interessi viene effettuata con una specifica distinta contenente l'elenco ed il dettaglio delle fatture pagate in ritardo rispetto ai termini previsti. Il pagamento degli interessi viene effettuato dietro presentazione di fattura.

Tutta la corrispondenza, i documenti contabili e le fatture, a prescindere dall'ubicazione delle utenze, devono essere inviati solo ed esclusivamente alla sede legale di SISAM SERVIZI SRL, Largo Anselmo Tommasi n. 18, 46042 CASTEL GOFFREDO (MN) anche a mezzo PEC.

Il fornitore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e s.m.i.

In ogni caso il fornitore deve farsi carico di ogni ragionevole richiesta di chiarimenti da parte della stazione appaltante: in particolare qualora SISAM SERVIZI SRL, all'esito del controllo delle fatture addebitate, rilevi errori o imprecisioni contesterà tali irregolarità al fornitore, provvedendo a recuperare l'importo non dovuto sulla prima fattura utile successiva alla definizione della situazione, di comune accordo con il fornitore stesso, e comunque entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni decorrente dalla data di ricevimento, da parte del fornitore, della relativa richiesta di SISAM SERVIZI SRL.

ART. 9 – REPORTISTICA E ASSISTENZA

Il fornitore si obbliga a predisporre e trasmettere periodicamente a mezzo di posta elettronica alla stazione appaltante, in corrispondenza dell'invio di ogni fattura, un flusso informativo con i dati riepilogativi dei consumi per ogni punto di riconsegna con le seguenti indicazioni minime:

- a) ubicazione del punto di riconsegna;
- b) matricola del contatore e dell'eventuale correttore;
- c) codice PDR;
- d) denominazione struttura servita e ubicazione (Comune e indirizzo);
- e) periodo di riferimento (mese/anno);
- f) periodo di fatturazione (mese/anno);
- g) data e tipologia (effettiva o stimata) di lettura attuale;
- h) data e tipologia (effettiva o stimata) di lettura precedente;
- i) consumo di gas metano e volume fatturato con valore PSC;
- j) suddivisione del consumo e del prezzo fra competenza ed eventuale conguaglio su periodi precedenti, con particolare riferimento all'anno solare;
- k) importo fatturato diviso nelle varie voci di costo, come da struttura del prezzo ex art. 4;
- l) aggregazione dei dati per centro di costo, secondo le indicazioni della stazione appaltante.

L'elaborazione e la trasmissione del resoconto periodico devono avvenire contestualmente all'invio della fattura.

Oltre al resoconto periodico relativo ad ogni fattura, il fornitore deve predisporre e consegnare alla stazione appaltante un completo resoconto complessivo annuale dei consumi e dei corrispettivi fatturati entro il mese di marzo dell'anno solare successivo.

Tutti i dati devono essere forniti in un formato acquisibile ed elaborabile in formato Excel, e deve essere realizzata una elaborazione (a mezzo di tabelle pivot o di sistema equivalente) per ottenere

la suddivisione dei dati in base ai centri di costo della stazione appaltante. Tale attività si intende interamente compresa nell'importo contrattuale e non comporta l'applicazione di ulteriori costi.

Il fornitore deve comunicare il nominativo di almeno un referente specializzato e qualificato, con un numero telefonico, un numero di fax e un indirizzo di posta elettronica, al quale il personale di SISAM SERVIZI SRL può rivolgersi per la ricezione del file con i dati delle fatture e della reportistica nonché per le richieste di informazioni e assistenza tecnica quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: chiarimenti e informazioni relativi alla fatturazione, variazioni tecniche e/o amministrative nei punti di riconsegna, dismissione o attivazione dei punti di riconsegna, ecc.

ART. 10 – PENALI, INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO

10.1 – PENALI

La fornitura di gas naturale è, per la stazione appaltante, strategica poiché garantisce lo svolgimento di un pubblico servizio.

Nel caso venga eseguita la fornitura, con annessi servizi accessori, in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente capitolato, SISAM SERVIZI SRL può applicare al fornitore le seguenti penali:

- ritardo nei tempi di attivazione della singola fornitura (se imputabile al fornitore): € 50,00 (euro cinquanta) al giorno per i primi 30 giorni di ritardo naturali, successivi e consecutivi dalla scadenza del termine massimo previsto dalle disposizioni regolatorie applicabili; € 100,00 (euro cento) al giorno dal 31° giorno in poi sino al 60° giorno;
- ritardo nell'invio dei dati del flusso di fatturazione mensile ex art. 9 (se imputabile al fornitore): € 1,00 (euro uno) per ciascun punto di fornitura per cui non vengono forniti i consumi e per ciascun giorno (o frazione di giorno) lavorativo di ritardo;
- ritardo nella richiesta al distributore competente di nuovi allacciamenti: € 30,00 (trenta) per ogni giorno (o frazione di giorno) lavorativo di ritardo dalla scadenza del termine massimo previsto dalle disposizioni regolatorie applicabili;
- altre inadempienze connesse alla regolare esecuzione della fornitura, come prevista dal presente capitolato e dai regolamenti applicabili in materia (se imputabile al fornitore): da € 50,00 (euro cinquanta) al giorno ad un massimo del 20% del costo mensile della fornitura del singolo punto di fornitura e comunque fino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme agli atti di cui sopra.

Ogni contestazione viene tempestivamente comunicata al fornitore che ha 15 (quindici) giorni lavorativi per formulare le proprie controdeduzioni prima della definitiva decisione di SISAM SERVIZI SRL sull'irrogazione delle penali.

L'importo delle penali irrogate viene detratto in primo luogo dal primo pagamento utile oppure, in via residuale, dalla cauzione definitiva prestata dal fornitore ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Qualora venga escusso il deposito cauzionale il fornitore deve provvedere alla integrazione dell'entità originale del deposito stesso entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni dalla data della relativa comunicazione formulata dalla stazione appaltante.

10.2 – INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi indicati all'art. 108, comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

La stazione appaltante deve risolvere il contratto nei casi indicati all'art. 108, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Con riferimento all'art. 108, commi 3-4 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in danno al fornitore nei casi ritenuti di "grave inadempimento", come di seguito elencati e descritti:

- a) quando la misura complessiva della penale supera il 10% dell'importo netto contrattuale;
- b) mancata reintegrazione della cauzione definitiva nei termini assegnati, nel caso di sua parziale o totale escussione;
- c) acquisizione di due DURC irregolari, anche non consecutivi, nel corso del contratto;
- d) mancanza e/o perdita anche di uno solo dei requisiti dichiarati in sede di gara;

- e) perdita dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- f) quando emergono elementi o circostanze ai sensi del D.Lgs. 258/2012 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia);
- g) accertata e grave negligenza da parte del fornitore nel rispetto dei tempi previsti dal presente capitolato;
- h) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
- i) frode nell'esecuzione della fornitura o nella predisposizione degli atti di contabilità;
- j) rifiuto di presentarsi dietro invito della stazione appaltante;
- k) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- l) mancanza o mancato rispetto dell'osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico di SISAM SERVIZI SRL.

In caso di grave inadempimento SISAM SERVIZI SRL, previo inoltro di lettera a mezzo raccomandata a.r. o tramite PEC, assegna al fornitore, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione per porvi termine o riparo. Vanamente decorso tale termine, il contratto può essere risolto in danno del fornitore. In tal caso il fornitore è tenuto a rimborsare, al costo, le spese sostenute da SISAM SERVIZI SRL per provvedersi del gas naturale necessario al proprio fabbisogno presso altro fornitore, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

La risoluzione avviene mediante semplice lettera raccomandata a.r. o tramite PEC senza necessità di ulteriori adempimenti o particolari formalità legali.

Nei casi di risoluzione del contratto suindicati, SISAM SERVIZI SRL procede con semplice richiesta all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno diretto o indiretto conseguente alla mancata esecuzione della fornitura e più in generale all'avvenuta risoluzione del contratto.

Dalla data della risoluzione il fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali ma deve proseguire quelle prestazioni la cui interruzione/sospensione possa, a giudizio di SISAM SERVIZI SRL, provocare danno alla Società o agli utenti del servizio pubblico da questa gestito fino al subentro del nuovo fornitore.

10.3 – RECESSO

Il contratto può essere risolto in qualunque momento in forma consensuale dalle parti. Stante la particolare natura del servizio pubblico svolto da SISAM SERVIZI SRL, è escluso che il fornitore possa recedere unilateralmente dal contratto.

Ai sensi e con le modalità stabilite dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle forniture regolarmente eseguite (secondo il prezzo e le condizioni contrattuali in essere) nonché dell'indennizzo calcolato ai sensi dell'art. 109 medesimo, con rinuncia espressa a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del c.c.

Il recesso della stazione appaltante avviene con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento, da parte del fornitore, della comunicazione inviata a mezzo raccomandata a.r. o tramite PEC.

ART. 11 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

E' fatto divieto al fornitore di cedere il contratto o subconcedere in tutto o in parte la fornitura sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto ex art. 1456 del c.c. e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate alla stazione appaltante.

Senza l'autorizzazione scritta della stazione appaltante è pure vietata qualunque cessione di credito.

In caso di cessione di azienda, di trasformazione, fusione e scissione trovano applicazione le disposizioni che seguono e, solo in quanto compatibile, l'art. 2558 del c.c.:

- le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al fornitore non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del DPCM 187/1991 e s.m.i., e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. 50/2016 e dal presente capitolato e/o dal disciplinare di gara;
- nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma precedente, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10-sexies della legge 575/1965 e successive modificazioni;
- ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma precedente senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al primo comma producono, nei confronti della stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge;
- le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 59/1992, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'art. 6 della legge 223/1991.

ART. 12 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del servizio; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del codice civile.

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
- l'offerta presentata dal fornitore in sede di gara.

Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, lavori pubblici e contratti.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte del fornitore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di pubblici servizi, forniture e lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto.

In particolare il fornitore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento nonché del presente capitolato.

L'eventuale tolleranza della stazione appaltante rispetto ad inadempimenti del fornitore o comportamenti di quest'ultimo in violazione delle disposizioni del contratto e/o del capitolato, anche se protratta o reiterata, non può essere interpretata quale rinuncia ai diritti originati dal contratto e/o dal capitolato o rinuncia alle azioni a tutela degli stessi (compresa l'applicazione delle penali), ovvero conferma dell'altrui interpretazione delle medesime disposizioni del contratto e/o del capitolato.

ART. 13 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla interpretazione, esecuzione ed applicazione del rapporto contrattuale sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, con espressa esclusione del ricorso all'arbitrato. Quindi il contratto non conterrà la clausola compromissoria. Il Foro competente è quello di Mantova.

ART. 14 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Ciascuna parte si impegna a non divulgare a terzi le informazioni segrete e confidenziali, di natura tecnica, commerciale o industriale relative all'altra parte, delle quali dovesse venire a conoscenza in ragione del presente affidamento.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura di gara e sono trattati dalla stazione appaltante anche successivamente, a seguito di eventuale instaurazione di rapporto contrattuale, per la gestione dello stesso.

Gli interessati hanno diritto di accedere ai dati che li riguardano e di chiederne, nel rispetto delle disposizioni e dei termini stabiliti, l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o il blocco di eventuali dati non pertinenti o raccolti in modo non conforme alle norme. L'interessato può, altresì, opporsi al trattamento per motivi legittimi.

Titolare del trattamento è SISAM SERVIZI SRL, in persona dell'Amministratore Unico.

ART. 15 – CODICE ETICO

Il fornitore si obbliga a rispettare, e a far rispettare al proprio personale apicale e sottoposto, il Codice Etico di SISAM SERVIZI SRL, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni. La stazione appaltante ha inoltre approvato il Modello ex D.Lgs. 231/2001 ed ha nominato l'Organismo di Vigilanza che ha il compito di sovraintendere il funzionamento e l'osservanza del Modello stesso. La sottoscrizione del contratto ha valore di presa visione del Codice Etico e del Modello ex D.Lgs. 231/2001, scaricabili on-line dal sito web: www.sisamspa.it. Il fornitore manleva la stazione appaltante per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del citato Codice Etico e/o del Modello ex D.Lgs. 231/2001, da parte del fornitore o del suo personale apicale o sottoposto. Qualora il fornitore, o il suo personale apicale o sottoposto, violi le norme previste dal Codice Etico e/o del Modello ex D.Lgs. 231/2001 e/o si renda responsabile di una delle fattispecie delittuose previste dalla normativa anticorruzione contenuta nella Legge 190/2012, la stazione appaltante ha la facoltà di recedere per giusta causa e senza alcun indennizzo dal contratto; nei casi più gravi di risolverlo, di diritto e in danno del fornitore, fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni patiti o patendi.

ART. 16 – ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte dei concorrenti e della ditta successivamente individuata come aggiudicatario della fornitura, tutte le condizioni del presente capitolato e quelle specificate nei documenti di gara, che devono essere trasfuse nel contratto di appalto.

SISAM SERVIZI S.R.L. - ELENCO UTENZE GAS PER GESTIONE CALORE

Num	Comune	Indirizzo	Utilizzo	PDR	REMI	Consumo annuo [mc]
1	ASOLA	PIAZZA OTTANTESIMO FANTERIA 4//11	Tecnologico + riscaldamento	00883203848450	F4494901	1.200
2	ASOLA	PIAZZA XX SETTEMBRE 3	Tecnologico + riscaldamento	00881901723229	F4494901	18.500
3	ASOLA	VIA BRESCIA 4//5	Tecnologico + riscaldamento	00881901741098	F4494901	40.000
4	ASOLA	VIA CASALOLDO 11//7	Tecnologico + riscaldamento	00881901738474	F4494901	9.000
5	ASOLA	VIA CIRCONVALLAZIONE SUD 4	Tecnologico + riscaldamento	00881901730182	F4494901	650
6	ASOLA	VIA FULVIO ZIACCHI 4//9	Tecnologico + riscaldamento	00881901727725	F4494901	7.300
7	ASOLA	VIA MONTE BIANCO 1//6	Tecnologico + riscaldamento	00883204638210	F4494901	6.200
8	ASOLA	VIA SACCOLE PIGNOLE 3	Riscaldamento e acqua c.s.	15870000002391	F4494901	44.200
9	ASOLA	VIA SOLFERINO 26	Tecnologico + riscaldamento	00881901738532	F4494901	9.700
10	ASOLA	VICOLO CHIUSO 5//1	Tecnologico + riscaldamento	00883204174381	F4494901	3.100
11	ASOLA	VICOLO CHIUSO 5//2	Tecnologico + riscaldamento	00881901728129	F4494901	8.300
12	ASOLA	VLO CURVO 8	Tecnologico + riscaldamento	00881901727642	F4494901	8.600
13	CASALMORO	VIA IV NOVEMBRE 41	Riscaldamento e acqua c.s.	01611187000043	F4447001	14.200
14	CASALMORO	VIA IV NOVEMBRE 41/C	Riscaldamento	01611187000142	F4447001	13.000
15	CASALMORO	VIA PIETRO NENNI 33	Riscaldamento e acqua c.s.	01611187000042	F4447001	3.600
16	CASALMORO	VIA PIETRO NENNI 41	Cottura e acqua c.s.	01611187000300	F4447001	200
17	CASALOLDO	PIAZZA MATTEOTTI 1	Tecnologico + riscaldamento	01611188000921	F4491900	5.800
18	CASALOLDO	VIA ALIGHIERI DANTE 999	Tecnologico + riscaldamento	01611188000922	F4491900	7.900
19	CASALOLDO	VIA MONTE GRAPPA 6	Tecnologico + riscaldamento	01611188000322	F4491900	21.200
20	CASALOLDO	VIA MONTE GRAPPA 999	Tecnologico + riscaldamento	01611188000320	F4491900	6.200
21	CASALROMANO	PIAZZA BATTISTI 1	Tecnologico + riscaldamento	01611189000250	F4447001	4.800
22	CASALROMANO	VIA ALESSANDRO MANZONI 999	Tecnologico + riscaldamento	01611189000591	F4447001	13.100
23	CASALROMANO	VIA ALESSANDRO MANZONI 999	Tecnologico + riscaldamento	01611189000312	F4447001	12.000
24	GUIDIZZOLO	PIAZZA FALCONE BORSELLINO 999	Riscaldamento e acqua c.s.	10400001063207	F4491900	650
25	GUIDIZZOLO	PIAZZALE G. MARCONI 1	Tecnologico + riscaldamento	02800000122452	F4491900	19.200
26	GUIDIZZOLO	VIA FILZI	Tecnologico + riscaldamento	02800000123465	F4491900	2.800
27	GUIDIZZOLO	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 999	Tecnologico + riscaldamento	02800000123644	F4491900	11.800
28	GUIDIZZOLO	VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 999	Tecnologico + riscaldamento	02800000123643	F4491900	28.700
29	GUIDIZZOLO	VIA MONUMENTO 999	Tecnologico + riscaldamento	02800000123058	F4491900	200
30	GUIDIZZOLO	VIA MONUMENTO 999	Riscaldamento	02800000122846	F4491900	5.200
31	GUIDIZZOLO	VIA VITTORIO VENETO 999	Tecnologico + riscaldamento	02800000122597	F4491900	200
32	GUIDIZZOLO	VIA FONTANA 6	Tecnologico + riscaldamento	10400001056636	F4491900	22.500
						350.000